



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Ordinanza n. 70

Anno 2018

Prot. n. 00810/18

**IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
PRIMA SEZIONE**

composto da

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Giuseppe Andreotta

Angelo Maietta

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **87/2018**, presentato, 19 settembre 2018, dalla società **U.S. Avellino 1912 s.r.l.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Maurizio Vigilante e dott. Giampaolo Calò,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

nonché contro le Società

U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL

avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell'ordinanza "n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)", ha revocato, in accoglimento dell'istanza avanzata in tal senso dalla Banca d'Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall'elenco, ex art. 107 T.U.B., ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell'efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere *medio tempore* dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l'iscrizione all'apposito elenco, debbono reputarsi svolte *sine titulo*; b) veniva disposto che l'inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 800.000,00 per le società di Serie B e di € 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all'U.S. Avellino 1912 s.r.l...

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 ottobre 2018, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Maurizio Vigilante e dott. Giampaolo Calò, per la ricorrente - U.S. Avellino 1912 s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché l'avv. Marco Laudani, per l'intervenuta Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB);

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Vito Branca;

considerato che la difesa della ricorrente, avv. Eduardo Chiacchio, formula al Collegio istanza di rinvio, in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l'opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018;

preso atto che la difesa della FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, non si oppone;

preso atto che la difesa della LNPB, avv. Marco Laudani, non si oppone.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Preso atto di quanto precede, il Collegio di Garanzia dello Sport rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 ottobre 2018.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 15 ottobre 2018.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito